

Modalità attuative per la concessione delle agevolazioni

Il presente documento disciplina le modalità e le condizioni di accesso ai contributi previsti ai sensi della l.r. n. 1/2010 e s.m.i. a favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nella provincia della Spezia e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle province di Genova e Savona (D.P.C.M. 28 ottobre 2011, D.P.C.M. 11 novembre 2011).

1) Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni le imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche esercitanti alla data delle eccezionali avversità atmosferiche attività economica rientrante nel campo di applicazione del Reg. CE n.1998/2006 "de minimis", che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver presentato la segnalazione del danno (Mod. E) nei termini previsti;
- b) aver subito danni a seguito delle indicate eccezionali avversità atmosferiche per un importo complessivo segnalato (Mod. E) non superiore a 30.000 euro;
- c) rientrare nei limiti dimensionali di piccola e media impresa secondo la definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005;
- d) non essere sottoposta ad ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, né a procedure concorsuali, e non trovarsi in stato di liquidazione e neppure nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- e) non aver cessato l'attività.

Possono inoltre accedere al contributo le imprese che effettuano interventi di ripristino di immobili sede della propria attività, danneggiati, di proprietà di terzi, detenuti, alla data degli eventi alluvionali, a qualunque titolo di possesso, previa autorizzazione dei proprietari.

2) Interventi ammissibili

L'intervento agevolato è finalizzato alla rimozione degli effetti derivanti dai citati eventi, attraverso il ripristino delle condizioni dell'operatività pregressa.

Sono ammissibili le spese relative a:

1. ripristino degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa (compresi gli impianti fissi) danneggiati, comprese le spese di sgombero e smaltimento in discarica di fanghi, detriti e materiale alluvionale;
2. spese tecniche quali progettazione, direzione lavori, collaudi ecc. nella misura massima del 10% della spesa riferita ai beni immobili;
3. riparazione o riacquisto (in caso di danno non riparabile) di impianti produttivi, macchinari attrezzature e arredi;
4. riparazione o rottamazione di beni mobili registrati;
5. acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati e non più riutilizzabili;
6. interruzione dell'attività a causa degli eventi in oggetto;

Le spese ammissibili di cui sopra non sono comprensive dell'IVA, salvo che essa non sia recuperabile.

Sono anche ammissibili a contributo:

- le spese di cui sopra nel caso di trasferimento della sede danneggiata nell'ambito dello stesso Comune o per il Comune Genova nell'ambito dello stesso municipio;
- le spese relative al ripristino dei beni di proprietà di terzi detenuti dall'impresa in base a contratto di riparazione, revisione o altro titolo legittimo di possesso e il cui ripristino sia a cura e spese dell'impresa in base al contratto medesimo;
- i lavori in economia limitatamente alle spese relative all'acquisto dei materiali necessari all'esecuzione degli interventi, comunque documentati mediante idonei titoli di spesa e idonea autocertificazione attestante l'utilizzo dei materiali acquistati;

Sono ammissibili le spese effettuate a far data dall'evento.

Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia almeno pari a 500,00 euro, ad eccezione dei titoli di spesa riferiti a lavori in economia.

Costituisce requisito essenziale di ammissibilità la dimostrazione del nesso di causalità del danno subito e segnalato con il Mod. E con gli eventi indicati nelle sopra citate dichiarazioni di emergenza.

Non sono ammesse variazioni in aumento dell'importo complessivo dei danni subiti segnalati con il Mod. E.

3) Agevolazioni

Alle imprese di cui al punto 1) viene concesso un contributo a fondo perduto, nel rispetto del regime "de minimis" di cui al Regolamento Comunitario n. 1998 del 15/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 379 del 28.12.2006, ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordato ad una medesima impresa non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada);

Il contributo viene concesso:

- a) nella misura del 40% dell'importo minore tra il danno attestato e le spese sostenute relative alle seguenti tipologie di danno: impianti, strutture, macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
- b) nella misura del 75% del danno subito per i beni mobili registrati sulla base delle spese fatturate per la riparazione o in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 500 euro;
- c) correlato alla durata della sospensione dell'attività a causa degli eventi calamitosi e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata.

L'interruzione dell'attività deve essere almeno di sei giorni.

Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per il medesimo intervento, fino alla concorrenza delle intensità massime di aiuto consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea per le specifiche circostanze di ogni caso, e comunque fermo restando che il sostegno finanziario e/o eventuali indennizzi assicurativi non possono superare l'importo complessivo dell'investimento ammesso.

4) Modalità e procedure per l'accesso all'agevolazione

4.1 Presentazione della domanda

La domanda di accesso al contributo, redatta secondo il modello di cui **all'allegato 1**, deve essere presentata alla CCIAA della provincia nel cui territorio è occorso il danno e alla quale è stato trasmesso il modello di segnalazione del danno (Mod. E), a far data dal 12/12/2011 e fino al 31/01/2012.

La domanda può essere presentata:

- a mezzo raccomandata (ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata);
- mediante PEC (posta elettronica certificata) , firmata digitalmente secondo le modalità che CCIAA renderanno disponibili sui propri siti internet istituzionali;
- mediante la consegna a mano presso gli sportelli predisposti.

4.2 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla Camera di Commercio della provincia in cui è realizzato l'intervento, con procedura a sportello, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. L'ordine cronologico è determinato in base alla data di spedizione o consegna delle domande. Qualora le risorse finanziarie non risultino sufficienti a coprire interamente il fabbisogno, si procederà, ai fini dell'inserimento nell'elenco cronologico delle domande presentate nella data in cui si determina l'esaurimento delle disponibilità, al sorteggio.

La dotazione finanziaria di € 5.000.000,00 è ripartita su base provinciale in proporzione all'incidenza dei danni complessivi segnalati dalle imprese che abbiano subito danni per importi non superiori a € 30.000,00. Nel caso in cui la totalità dei progetti ammessi da una Camera di Commercio non esaurisca le relative risorse a disposizione, gli importi residui saranno ripartiti in proporzione alle eventuali necessità aggiuntive riferite ai progetti presentati presso le altre Camere di Commercio;

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle norme di cui alla L.r. n. 56/2009;

L'attività istruttoria si conclude nel termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di assunzione della domanda al protocollo dell'ufficio designato nell'ambito della Camera di Commercio competente per territorio.

Le Camere di Commercio trasmettono formalmente a FI.L.S.E. S.p.A. le relative risultanze.

FI.L.S.E. S.p.A. provvede alla concessione delle agevolazioni alle singole imprese risultanti beneficiarie, o al diniego delle agevolazioni in relazione alle istanze valutate con esito negativo.

Il provvedimento conclusivo sarà comunicato a ciascun proponente.

Entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo il beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione finale delle spese sostenute, salvo eventuale proroga concedibile per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi su motivata richiesta.

4.3 Erogazione del contributo

Il contributo viene erogato da Fi.L.S.E. S.p.A. secondo le seguenti modalità:

- a) un'anticipazione fino al 90% del contributo concesso, su richiesta del beneficiario, previa presentazione di garanzia fideiussoria rilasciata da banche, assicurazioni o società

finanziarie di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 385/1993 o da confidi di cui all'art. 106 del citato D.Lgs, a garanzia dell'importo erogato, che sarà svincolata contestualmente all'avvenuta ultimazione dell'investimento previa verifica della documentazione finale di spesa.

La richiesta dell'anticipazione può essere effettuata in fase di presentazione della domanda di contributo. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il beneficiario, su richiesta della CCIAA, dovrà produrre la suindicata garanzia fideiussoria, al fine della erogazione dell'anticipo che sarà effettuata contestualmente alla concessione del contributo.

o in alternativa

- b) un solo acconto del contributo concesso, commisurato alla quota di spesa sostenuta, su richiesta del beneficiario, al raggiungimento di una quota di stato di avanzamento della spesa corrispondente alla quota di acconto richiesto, previa presentazione alla CCIAA della corrispondente documentazione giustificativa di spesa (costituita da fatture, scontrini fiscali "parlanti" e/o altri titoli di spesa di valore probatorio equivalente debitamente quietanzati) redatta sulla base del modello di cui **all'allegato 2**, e corredata della documentazione ivi indicata.
- c) Saldo del contributo concesso ad ultimazione dell'intervento previa presentazione alla CCIAA della corrispondente documentazione di spesa redatta sulla base del modello di cui **all'allegato 2**, e corredata della documentazione ivi indicata.

Qualora alla data di presentazione della domanda l'impresa abbia già effettuato spese relative all'intervento o lo abbia completato, può richiedere, rispettivamente, un acconto per una quota di contributo corrispondente alla quota di stato di avanzamento della spesa oppure il saldo del contributo concesso, presentando contestualmente alla domanda la corrispondente documentazione di spesa redatta sulla base del modello di cui **all'allegato 2**, e corredata della documentazione ivi indicata.

I pagamenti in contanti sono ammessi nel limite dell'importo stabilito dalla normativa vigente, dietro presentazione di corrispondente quietanza.

5) Controlli

Le Camere di Commercio e F.I.L.S.E. S.p.A. possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle iniziative assistite con le agevolazioni regionali.

Le Camere di Commercio sono tenute ad effettuare verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni (v. articoli 46, 47, 71 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) prodotte nel corso delle diverse fasi nelle quali è articolato il procedimento regolato dal presente provvedimento.

6) Revoca

L'agevolazione è revocata nei seguenti casi:

1. rinuncia da parte del beneficiario;
2. qualora l'agevolazione sia concessa sulla base di dati, documenti, dichiarazioni non veritiere;
3. in caso di mancata realizzazione dell'intervento nei termini previsti
4. in caso di mancata rendicontazione delle spese;
5. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti o irregolarità da parte dell'impresa beneficiaria.

7) Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

In virtù di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento. Titolari del trattamento sono le Camere di Commercio delle Province Liguri;